

**Progetto di ricerca su:  
"Il danno erariale da (cattivo esercizio) dell'amministrazione della giustizia"**

**Allegato C  
codice 1**

Afferenza: **Dipartimento di GIURISPRUDENZA**  
Coordinatore: **Prof.ssa Gabriella Crepaldi**

### **DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO**

Il progetto di ricerca si propone di indagare uno degli elementi della responsabilità amministrativa per gli appartenenti alla magistratura: il danno erariale.

Nonostante il *nomen iuris* attribuito alla responsabilità di coloro che partecipano all'amministrazione della giustizia, a partire dalle riforme degli anni '80 del XX secolo, la c.d. "responsabilità civile dei giudici", è stata configurata con una duplice azione: una diretta (fatta eccezione per le condotte dolose) esclusivamente nei confronti dello Stato e proponibile dal soggetto danneggiato innanzi al giudice ordinario e un'altra azione che l'Amministrazione avrebbe esercitato nei confronti del magistrato. In relazione a quest'ultima, si prevedevano alternativamente una azione di rivalsa da esercitarsi davanti al giudice ordinario nei confronti del magistrato responsabile ovvero (nel solo caso in cui il danno fosse conseguenza di un reato del magistrato) una azione di regresso con cui si sarebbe proceduto «secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti» (art. 13, comma 2 L. n. 117/1988).

Alcuni hanno allora parlato di una peculiare fattispecie di responsabilità dell'Amministrazione statale e di un giudizio di rivalsa o regresso che pare costituire una *species* del più ampio *genus* della responsabilità amministrativa. La specifica disciplina dettata per i magistrati e tratteggiata più sopra, infatti, si inserisce in un tessuto normativo abitualmente indagato da più ambiti ma che, apparentemente, non pare prevedere particolari regole derogatorie della responsabilità amministrativa prevista per tutti i funzionari e dipendenti pubblici. La stessa Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 14 marzo 1968, n. 2), non aveva ravvisato motivi ostativi a ritenere che la nozione di "funzionari" e "dipendenti dello Stato" pubblici l'art. 28 della Costituzione potesse ricomprendere anche coloro che presiedono all'attività degli "uffici giudiziari". Addirittura, l'art. 52 r.d. n. 1214/1934 prevede che siano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti per i danni cagionati allo Stato «i funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario».

Tale analisi dovrà essere condotta con riguardo anche agli altri ordinamenti dell'Unione Europea o extraeuropei e, in special modo, con l'ordinamento francese

### **OBIETTIVO**

Premettendo che le elaborazioni scientifiche hanno affrontato la responsabilità amministrativa del magistrato solo incidentalmente e sullo specifico argomento la bibliografia è esigua, non risulta che la categoria generale del danno erariale sia mai stata utilizzata quale tratto caratterizzante della c.d. responsabilità civile del magistrato e delle altre forme di responsabilità per amministrazione della giustizia.

Il legislatore non solo non è mai intervenuto in modo organico sulla materia, ma - al contrario - ha introdotto negli ultimi anni specifiche ed eterogenee disposizioni che disciplinano alcune fattispecie di responsabilità di chiara natura amministrativo-contabile. Per parte sua, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sostenuto esservi una «tassatività delle ipotesi in cui è configurabile la giurisdizione per danno erariale» (Corte Cass., SS.UU. civ., 27 maggio 2009, n. 12248).

Lo scopo della ricerca è quello di individuare una figura - almeno tendenzialmente unitaria - di danno erariale da amministrazione della giustizia e di comprendere quale possa essere la competenza a giudicare sulla responsabilità emergente da tale danno.

Ci si aspetta, quindi, che il candidato cerchi di rispondere all'interrogativo se sia possibile ritenere - ed eventualmente in che termini - superata la giurisprudenza in tema di danno erariale da amministrazione della giustizia e se, conseguentemente, possa ritenersi che la giurisdizione della Corte dei Conti sia in ipotesi destinata ad abbracciare differenti fattispecie, anche alla luce della recente legge n. 18/2015 (di modifica della L. n. 117/1988) con cui, sulla spinta della giurisprudenza della CGUE sono state ampliate le possibilità di agire in giudizio. Ad una prima lettura, infatti, tali disposizioni farebbero ritenere sussistente una giurisdizione generale del giudice contabile in materia di danno erariale per l'amministrazione della giustizia: il nuovo art. 2, comma 3-bis 1. n. 117/1988 introduce un inciso con cui chiarisce che resta fermo «il giudizio di responsabilità contabile». Ancora, si prevede espressamente (al comma 2-bis dell'art. 13 L. n. 117/1988) una nuova fattispecie di danno erariale.

## **STRUTTURA**

Il progetto si articolerà in una prima fase - della durata ideale di un quadrimestre - durante il quale il candidato ricostruirà il quadro normativo e dottrinale di riferimento, con speciale riguardo alla configurazione della responsabilità amministrativa e alla rappresentazione della categoria del danno erariale da amministrazione della giustizia. In una fase successiva - sempre con un orizzonte temporale quadrimestrale - il candidato condurrà una scrupolosa ricerca e analisi della giurisprudenza civile e contabile che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della responsabilità amministrativa per esercizio di attività giurisdizionale, facendo una ricognizione delle fattispecie di danno erariale che la giurisprudenza ha individuato. In chiusura del lavoro, nell'ultimo quadrimestre di durata della ricerca, il candidato dovrà redigere un elaborato scritto che - con auspicabile chiarezza e con intento sistematico - cerchi di delineare la categoria generale del danno erariale da amministrazione della giustizia, quale elemento che connota differenti forme di responsabilità del magistrato nell'ordinamento italiano.